

rarlo, si seguiva piuttosto il vecchio concetto dei premi d'incoraggiamento, che l'alto intendimento di costituire una galleria delle opere che il genio italiano aveva prodotto nell'arte in questi ultimi anni. Opere veramente buone sono state acquistate, ma molte altre, mi sia lecito dirlo, sono piuttosto testimonianza dei sentimenti filantropici che troppo spesso influirono nel determinare gli acquisti.

Io sono sicuro che l'onorevole ministro, il quale tanto prende a cuore tutto quello che all'arte si appartiene, vorrà fare in modo che, quando sia definitivamente sistemata, questa galleria valga a testimoniare non indegnamente del valore artistico del nostro paese.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Desidero rettificare un'affermazione dell'onorevole deputato Ostini.

Il decreto del gennaio, col quale si è modificato il decreto del 1883, che istituì la Galleria d'arte moderna, non esclude l'acquisto di opere dell'arte contemporanea. Soltanto il decreto del 1883 diceva che i fondi assegnati in bilancio per quest'oggetto dovevano essere erogati nell'acquisto di quadri e di studi eseguiti nel trentennio.

Ora io ho creduto che la scelta si dovesse estendere sino al principio del secolo per la grande ragione che, siccome le nostre Gallerie terminano appunto con opere della metà del secolo passato, questa, che ad esse si deve congiungere, ha da contenere tutto quanto di meglio nell'arte si è fatto dal principio del secolo fino ad oggi.

Perchè non si concepirebbe una Galleria di arte moderna la quale non contenesse, che so? un'opera del Bartolini, il quale, come l'onorevole Ostini sa, fu il predecessore di tutta la scuola naturalista, che si è andata svolgendo di poi.

Del resto riconosco che nella Galleria di arte moderna vi sono opere di valore non grandissimo, ma io non vorrei lasciar passare senza un'osservazione la censura un po' troppo generale che l'onorevole Ostini ha inflitta a quella raccolta.

Le gallerie come oggi si concepiscono non debbono essere soltanto un'adunata di oggetti squisitissimi d'arte, ma debbono avere qua-

dri e statue che rappresentino storicamente il momento di transizione da un'epoca all'altra. Per esempio, chi pensa più alla *macchia*? Eppure l'onorevole Ostini sa che fu tenuta in grande onore dopo il 1852. E una galleria d'arte moderna deve avere anche un documento di quella maniera d'arte che allora si credeva eccellente. Chi pensa all'Impressionismo, per esempio? Esso è nato dieci anni fa ed è morto poco dopo. Eppure in una galleria d'arte moderna, anche gli impressionisti debbono essere rappresentati coi migliori documenti dell'arte loro.

Quindi, se anche tutte le opere della galleria d'arte moderna artisticamente considerate non saranno eccellenti, debbono però nel concetto mio essere, quand'anche mediocri, conservate come quelle che rappresentano un dato momento dell'arte, un certo indirizzo dell'arte stessa in un dato periodo.

Presidente. Esaurita questa interrogazione, viene ora quella dell'onorevole Badaloni al ministro delle finanze « per sapere s'egli convenga nell'opportunità di modificare l'articolo 13 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, nel senso che l'imposta di ricchezza mobile abbia ad essere, per gli effetti dell'articolo 72 della stessa legge, pagata nei Comuni ove i redditi si producono anzi che nel Comune di domicilio degli esercenti industrie e commerci. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro delle finanze. Per rispondere adeguatamente alla interrogazione dell'onorevole Badaloni, occorre ricordare, sia pur brevemente, le leggi che vi sono state in materia di ricchezza mobile.

Con la legge del 1864, la fondamentale per l'imposta di ricchezza mobile, si stabilì che tutti i contribuenti fossero obbligati a denunziare i loro redditi nel luogo dove i redditi stessi si producevano. Questa disposizione era giustificata dal fatto, che, secondo quella legge, i Comuni avevano la facoltà di sovrapporre alla tassa erariale.

La legge del 1870 tolse ai Comuni questa facoltà, e quindi modificò la disposizione che ho ora ricordata, e la modificò nel senso, che il luogo dove i contribuenti sono tenuti a far la dichiarazione dei loro redditi sia quello dove essi domiciliavano od hanno la sede principale dei loro interessi.

Questa disposizione fu fatta, per dare mi-